

Startup senza notaio, la palla passa al Consiglio di stato

CINZIA DE STEFANIS

Il cnn ha impugnato in zona cesarini la sentenza del tar lazio che dà il via libera. Con un colpo a sorpresa l'ultimo giorno disponibile (e cioè il 2 aprile) il Consiglio nazionale del notariato ha impugnato la sentenza del Tar Lazio 2/10/2017, n. 10004 che legittimava la costituzione con modalità informatica senza l'intervento del notaio delle start up innovative in forma di Srl. Il Consiglio di stato ora è chiamato a pronunciarsi sulla coerenza dell'impianto normativo (decreto ministero sviluppo economico-Mise del 17 febbraio 2016) con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE, oggi 1132/2017), su quattro punti: non esorbitanza dei poteri attribuiti dal dm alle Cciaa rispetto a quelli di legge, assorbimento della conformità legale dell'atto dato dal modello standard rilasciato dal Mise, regolarità dell'attribuzione alle Cciaa del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio e non contrarietà delle modalità di registrazione fiscale dell'atto alle norme di legge. Excursus legislativo. Per effetto dei decreti Mise del 17/2/2016, dell'1/7/2016 e del 28/10/2016 gli imprenditori hi-tech italiani possono avviare la propria startup innovativa in forma di srl secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita. Avverso tale innovazione legislativa in materia di diritto societario, che scaturisce dal dl n. 3/2015 (Crescita 2.0), il Consiglio nazionale del notariato ha proposto ricorso al Tar Lazio. Posizione Tar Lazio. Con la sentenza 2/10/2017, n.1004 del il Tar stabiliva la piena validità della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative «in modalità esclusivamente informatica», senza l'intervento di un notaio. Per i giudici il dl 3/2015, nel consentire la costituzione di società mediante scrittura privata non autenticata, purché sottoscritta con firma digitale, assicura le garanzie del «controllo preventivo» richiesto dal diritto Ue, tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all'ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari. Inoltre, sottolineano i giudici del Tar Lazio, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto a verificare la conformità del contratto al «modello



standard rilasciato dal Mise, regolarità dell'attribuzione alle Cciaa del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio e non contrarietà delle modalità di registrazione fiscale dell'atto alle norme di legge. Excursus legislativo. Per effetto dei decreti Mise del 17/2/2016, dell'1/7/2016 e del 28/10/2016 gli imprenditori hi-tech italiani possono avviare la propria startup innovativa in forma di srl secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita. Avverso tale innovazione legislativa in materia di diritto societario, che scaturisce dal dl n. 3/2015 (Crescita 2.0), il Consiglio nazionale del notariato ha proposto ricorso al Tar Lazio. Posizione Tar Lazio. Con la sentenza 2/10/2017, n.1004 del il Tar stabiliva la piena validità della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative «in modalità esclusivamente informatica», senza l'intervento di un notaio. Per i giudici il dl 3/2015, nel consentire la costituzione di società mediante scrittura privata non autenticata, purché sottoscritta con firma digitale, assicura le garanzie del «controllo preventivo» richiesto dal diritto Ue, tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all'ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari. Inoltre, sottolineano i giudici del Tar Lazio, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto a verificare la conformità del contratto al «modello

standard», la «validità delle sottoscrizioni», la competenza territoriale e l'indicazione dell' indirizzo Pec della società, l'«esclusività o la prevalenza dell' oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico», la «presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle startup» e l'«adempimento degli obblighi» in materia di antiriciclaggio. La palla passa ora al Consiglio di stato.